



MERIDIE S.P.A.

Capitale sociale deliberato: Euro 51.113.000

Capitale sociale sottoscritto: Euro 51.113.000, interamente versato

Sede legale: Napoli, Via Crispi n. 31

Codice fiscale/Partita IVA: 05750851213

Registro Imprese n. 05750851213 - R.E.A. di Napoli 773483

Sito internet: www.meridieinvestimenti.it

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“Meridie S.p.A. 2013 – 2015”

sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. del 5 novembre 2013

Il prestito obbligazionario è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n.213/98 e successive modifiche e depositato presso Monte Titoli S.p.A..

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTODOCUMENTO DI AMMISSIONE**

INDICE

1.	TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	7
2.	FATTORI DI RISCHIO	7
2.1	FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI	7
2.1.1	Rischi connessi alla negoziazione delle Obbligazioni su ExtraMOT PRO, alla liquidità del mercato ed alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni.	7
2.1.2	Rischio di tasso	8
2.1.3	Rischio di liquidità	9
2.1.4	Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente	9
2.1.5	Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri	9
2.1.6	Rischio connesso all'assenza di un rating dell'Emittente e delle Obbligazioni	10
2.1.7	Rischio connesso al verificarsi di eventi oltre il controllo della Società	10
2.1.8	Rischio connesso all'assenza di garanzia	10
2.1.9	Rischio derivante dall'assenza di divieti di costituzione di garanzie reali (c.d. <i>negative pledge</i>)	10
2.1.10	Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale	11
2.1.11	Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti	11
2.1.12	Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni	11
2.1.13	Rischio connesso ai conflitti di interesse	11
3.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	12
3.1	REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "MERIDIE S.P.A. 2013 - 2015" CODICE ISIN IT0004974181	12
4.	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI	21
5.	DATA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI	21
6.	EVENTUALI RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA LIBERA NEGOZIABILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI	21
7.	PERIODO DELL'OFFERTA	22

8. CRITERI DI RIPARTO	22
9. IMPIEGO DEI PROVENTI	22
10. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	23
10.1 MERCATO DI QUOTAZIONE	23
10.2 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	23

DEFINIZIONI

"Agente di Calcolo"	Il soggetto incaricato della determinazione degli interessi delle Obbligazioni.
"Borsa Italiana"	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano (MI).
"Codice Civile"	Indica il codice civile italiano approvato con il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262.
"Data del Documento di Ammissione"	Indica la data di pubblicazione del presente Documento di Ammissione indicata in copertina.
"Data di Godimento"	Indica la data del 12 novembre 2013, data di inizio del periodo di godimento delle Obbligazioni.
"Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario"	Indica il 12 novembre 2015, data di termine del periodo di godimento delle Obbligazioni.
"Documento di Ammissione"	Indica il presente documento utile ai fini dell'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni (come infra definite).
"Emittente" o "Società" o "Meridie"	Meridie S.p.A, Via Crispi n. 31 Napoli.
"ExtraMOT"	Indica il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana.
"ExtraMOT PRO"	Indica il segmento professionale del mercato ExtraMOT dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond.
"Giorno Lavorativo"	Indica un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di

volta in volta vigente.

"Gruppo"

Indica l'insieme delle società controllate direttamente e/o indirettamente dall'Emittente.

"Investitori Professionali"

Indica i soggetti di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE (Mifid). Tale definizione indica inoltre gli "investitori qualificati" ossia i soggetti di cui all'art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all'art. 26 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla disciplina MiFID.

"MIV"

Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Monte Titoli"

Indica Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari n. 6, 20123, Milano (MI).

"Obbligazioni"

Indica le obbligazioni che costituiscono il Prestito Obbligazionario.

"Obbligazionista"

I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni.

"Periodo di Offerta"

Indica il periodo tra il 6 novembre 2013 e l'8 novembre 2013 in cui i potenziali investitori possono aderire all'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni riservata ad Investitori Professionali.

"Prestito o Prestito Obbligazionario"

Indica il prestito obbligazionario denominato "Meridie S.p.A. 2013 – 2015" per un valore nominale massimo di Euro 4.000.000,00 emesso ai sensi della delibera adottata dal

Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 ottobre 2013 e costituito da 40 Obbligazioni del valore nominale di 100.000,00 (centomila//00) Euro ciascuna.

"Prezzo di Emissione"

Indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna Obbligazione pari al 100% del Valore Nominale.

"Regolamento"

Indica il regolamento delle Obbligazioni, parte integrante del presente Documento di Ammissione.

"Regolamento ExtraMOT"

Indica il regolamento del mercato ExtraMOT adottato da Borsa Italiana come di volta in volta modificato.

"Soggetto Incaricato del Collocamento" o "Arianna SIM"

Arianna SIM S.p.A., con sede legale in Via Sardegna n. 50, Roma (RM), soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni.

"Specialist"

Indica l'operatore del mercato con funzioni di garanzia della liquidità delle Obbligazioni.

"TUF"

Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche e integrazioni.

"Valore Nominale"

Indica il valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila//00) di ciascuna delle 40 Obbligazioni.

1. TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO

Il Documento di Ammissione è redatto in forma abbreviata conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento ExtraMOT, atteso che le azioni della Società sono quotate sul MIV.

Le informazioni relative all'Emittente, alla struttura organizzativa dello stesso, ai principali azionisti, nonché le informazioni riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria ed i profitti e le perdite dell'Emittente possono essere reperite nella sezione Investor Relation raggiungibile mediante il sito web dell'Emittente (www.meridieinvestimenti.com).

2. FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza. E' opportuno, pertanto, che gli investitori valutino attentamente se le Obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione.

In particolare, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi allo strumento finanziario oggetto di investimento, congiuntamente a tutte le informazioni relative alle condizioni di emissione delle Obbligazioni, all'ammissione alla negoziazione e alle modalità di negoziazione delle stesse.

Per informazioni inerenti l'Emittente si rinvia ai documenti pubblici riferibili allo stesso.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nelle altre sezioni del presente Documento di Ammissione.

La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori.

2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI

2.1.1 Rischi connessi alla negoziazione delle Obbligazioni su ExtraMOT PRO, alla liquidità del mercato ed alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni.

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT, riservato ai soli Investitori Professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale segmento di mercato.

Pertanto, gli Obbligazionisti diversi dagli Investitori Professionali non potranno avere accesso al mercato ExtraMOT PRO con conseguente limitazione delle opportunità di disinvestimento delle Obbligazioni.

Come espressamente consentito dal Regolamento ExtraMOT, il titolo non sarà assistito da uno Specialist.

Pertanto, anche l'Investitore Professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e, quindi, nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione.

Il prezzo di vendita delle Obbligazioni potrebbe, infatti, essere influenzato da diversi elementi – nel prosieguo meglio dettagliati - tra cui:

- La variazione dei tassi di interesse e di mercato (“Rischio di tasso”);
- Le caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di liquidità”);
- La variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”); e
- Le commissioni ed oneri (“Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri”).

Di conseguenza gli investitori, nell’elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell’investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, gli elementi summenzionati, non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

2.1.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri e tipici di un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso.

L’investitore che sottoscrive le Obbligazioni, che prevedono un tasso fisso, è esposto al rischio di tasso in quanto ad una variazione in aumento dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbe corrispondere una variazione in diminuzione del prezzo del titolo mentre, ad una variazione in diminuzione dei tassi di interesse potrebbe corrispondere un aumento del prezzo del titolo.

L’impatto della variazione dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita

residua del titolo (per tale deve intendersi il periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima della scadenza del titolo). Pertanto, qualora l'investitore desiderasse vendere le obbligazioni prima della loro naturale scadenza, il prezzo di realizzo potrebbe risultare inferiore al prezzo pagato in sede di sottoscrizione.

2.1.3 Rischio di liquidità

Il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le Obbligazioni prontamente prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe essere inferiore al Prezzo di Emissione delle stesse. L'investitore potrebbe, quindi, avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni, in considerazione del fatto che le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'Emittente non si assume l'onere di controparte per cui esiste la probabilità che l'Investitore si trovi nell'impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, a meno che ricerchi autonomamente una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni.

2.1.4 Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Non può essere escluso che, in caso di peggioramento della situazione finanziaria della Società, ovvero, in caso di deterioramento del merito creditizio di Meridie il prezzo delle Obbligazioni possa subire variazioni negative.

Non si può, quindi, escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio dell'Emittente.

2.1.5 Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri

Il sottoscrittore deve tener presente che la presenza di commissioni ed oneri potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in linea con la rischiosità delle Obbligazioni e, quindi, inferiore rispetto a quello offerto dai titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profili di rischio) trattati sul mercato. Inoltre, gli oneri impliciti non vengono considerati ai fini della determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario; conseguentemente l'investitore deve tener presente che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario potrà subire una diminuzione immediata in misura pari a tali costi.

2.1.6 Rischio connesso all'assenza di un rating dell'Emittente e delle Obbligazioni

Tale rischio consiste nella mancanza di un indicatore sintetico inerente le capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni e la rischiosità delle Obbligazioni stesse.

L'Emittente non ha richiesto, e non ha in programma di richiedere, alcun giudizio di rating per sé e per le Obbligazioni, sicché non vi è e non vi sarà disponibilità di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità delle Obbligazioni.

E', in ogni caso, necessario tenere in debito conto che l'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni.

2.1.7 Rischio connesso al verificarsi di eventi oltre il controllo della Società

Eventi quali cambiamenti delle condizioni generali del mercato, del contesto macro economico di riferimento, della normativa di settore, possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato registrate negli ultimi anni, nonché le generali condizioni economiche e politiche, possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia della Società.

2.1.8 Rischio connesso all'assenza di garanzia

Il rimborso delle Obbligazioni non è assicurato da alcuna garanzia reale rilasciata dalla Società, sicché il suddetto rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti non hanno diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ad altri creditori della Società in caso di fallimento o di liquidazione della Società. Pertanto, in caso di fallimento o di liquidazione della Società, gli Obbligazionisti dovranno concorrere con gli altri creditori chirografari della Società per il recupero del proprio investimento.

2.1.9 Rischio derivante dall'assenza di divieti di costituzione di garanzie reali (c.d. *negative pledge*)

Il Regolamento non prevede alcun divieto a carico dell'Emittente di costituire garanzie reali sui propri beni mobili o immobili a garanzia di finanziamenti o debiti

che potranno essere contratti in futuro dalla Società. Tale assenza consente a Meridie di vincolare propri beni mobili o immobili a garanzia di debiti futuri.

Ove ciò si verificasse, in caso di fallimento o di liquidazione della Società, i creditori della Società i cui crediti siano eventualmente assistiti da garanzia reale – anche se successivi in ordine temporale rispetto ai crediti degli Obbligazionisti - saranno privilegiati rispetto a questi ultimi in quanto potranno soddisfarsi sui beni vincolati a garanzia dei propri crediti. Al contempo, il patrimonio sociale destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari sarà ridotto, comportando – di conseguenza – anche una riduzione delle possibilità per gli Obbligazionisti di vedersi soddisfare il loro credito.

2.1.10 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi del Regolamento, sono ad esclusivo carico del singolo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla Data del Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'Obbligazionista.

2.1.11 Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti

Il Regolamento e il Codice Civile contengono norme che disciplinano le modalità di assunzione di deliberazioni da parte dell'assemblea degli Obbligazionisti che condizionano l'assunzione delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Se validamente adottate, tali modifiche vincolano anche gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti purché siano rispettate le maggioranze previste dalla legge.

2.1.12 Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni

Come espressamente consentito dal Regolamento, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza del Prestito Obbligazionario. In tal caso l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative originarie di rendimento. Non vi è alcuna garanzia, infatti, che la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente.

2.1.13 Rischio connesso ai conflitti di interesse

- Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle

Obbligazioni possono avere un interesse autonomo e potenzialmente in conflitto con quello degli investitori.

- Rischio di conflitto di interessi con il Soggetto Incaricato del Collocamento

L'attività del Soggetto Incaricato del Collocamento, in quanto soggetto che agisce istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepisce un compenso - anche in relazione al collocato - implica, in generale, l'esistenza di un conflitto di interesse nei confronti degli investitori.

- Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio

Considerato che, come espressamente previsto nel Regolamento, Meridie può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ai prezzi di mercato, l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi assumendo la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

- Rischio di coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Le funzioni dell'Agente di Calcolo sono svolte dall'Emittente. La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti dell'Obbligazionista, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

Si riportano di seguito le condizioni del Prestito Obbligazionario come indicate nel Regolamento oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Emittente.

Le informazioni indicate nel prosieguo includono gli elementi richiesti ai sensi del Regolamento ExtraMOT ai fini della redazione del Documento di Ammissione.

3.1 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "MERIDIE S.P.A. 2013 - 2015" CODICE ISIN IT0004974181

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato "Meridie S.p.A. 2013 – 2015", di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 4.000.000,00, è emesso da Meridie S.p.A. con sede legale a Napoli, in via Francesco Crispi 31, quotata presso il Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è costituito da n. 40 (quaranta) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila//00) ciascuna in taglio non frazionabile.

Il lotto minimo di sottoscrizione è pari ad 1 (una) Obbligazione e, quindi, ad Euro 100.000,00 (centomila//00).

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato ExtraMOT Segmento Professionale.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs 58/1998 e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010.

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – GODIMENTO

Il Prestito Obbligazionario è emesso ed avrà godimento dalla data 12 novembre 2013.

ART. 3 – DURATA

Il Prestito Obbligazionario ha durata di 2 anni (ovvero ventiquattro mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del ventiquattresimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 12 novembre 2015.

ART. 4 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 8% (otto per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 100.000,00 (centomila//00), per il Tasso di Interesse

Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART. 5 — RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 — RIMBORSO ANTICIPATO

6.1. — RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

Fatto salvo quanto previsto alla condizione "Operazioni Straordinarie Consentite" di cui al successivo articolo 8, l'Emittente sarà tenuta al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni emesse, nonché degli interessi maturati e non ancora corrisposti agli obbligazionisti, in caso di inadempimento degli "Obblighi dell'Emittente" di cui al successivo articolo 7, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla prima tra (i) la data in cui l'Emittente ha comunicato al Rappresentante Comune (come di seguito indicato) il verificarsi di un inadempimento, e (ii) la data in cui il Rappresentante Comune è venuto a conoscenza dell'inadempimento medesimo e ne abbia

dato comunicazione all'Emittente mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via fax.

6.2. — ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL'EMITTENTE

Per l'intero periodo di durata del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di acquistare (la “**Call Option**”) dagli Obbligazionisti, che saranno obbligati a trasferire all'Emittente, il 100% delle Obbligazioni, alle condizioni di seguito indicate.

La Call Option potrà essere esercitata dall'Emittente, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune con 30 (trenta) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di esercizio dell'opzione di acquisto delle Obbligazioni (la “**Comunicazione di Call Option**”).

Nel giorno indicato dall'Emittente nella Comunicazione di Call Option, gli Obbligazionisti saranno obbligati a trasferire all'Emittente, che sarà obbligato ad acquistare, le Obbligazioni subordinatamente al pagamento da parte dell'Emittente in favore degli Obbligazionisti di un importo pari al valore nominale delle Obbligazioni, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni.

6.3. — NORME COMUNI AL RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO, ALL'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL'EMITTENTE ED AL RIMBORSO ANTICIPATO PER QUOTAZIONE

Dalla data di rimborso delle Obbligazioni ai sensi di quanto previsto agli artt. 6.1; 6.2 ed 8 del presente Regolamento, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate.

Oltre a quanto indicato al precedente articolo 6.2, l'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'articolo 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 7 — OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

L'emittente si impegna ad inviare agli Obbligazionisti per mezzo del Rappresentante Comune su base trimestrale ai sensi, nei modi e con i tempi previsti dall'articolo 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e dagli articoli 77 e ss del regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 (come successivamente modificato) inerenti l'informativa al mercato, una comunicazione avente ad oggetto i propri dati finanziari, gli eventi rilevanti afferenti la gestione della Società, nonché l'andamento del Titolo.

L'Emittente si impegna altresì a comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di un inadempimento agli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

Come indicato al precedente articolo 6.1, il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo 7, ivi inclusi i successivi articoli 7.1 e 7.2, comporta l'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento in tema di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

7.1. PARAMETRI FINANZIARI

Per tutta la durata del Prestito, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il Patrimonio Netto (al netto di eventuali utili distribuibili) – calcolato al 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito non dovrà essere maggiore di 12 punti percentuali, laddove al 31.12.2012 tale rapporto non è significativo, avendo la società un Patrimonio Netto pari ad Euro 34.506.000 ed un Indebitamento Finanziario Netto negativo per disponibilità liquide pari ad euro 8.339.000.

Per "Indebitamento Finanziario Netto" dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell'Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario.

Per "Patrimonio Netto" si intende la differenza tra attività e passività dello stato patrimoniale.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore esterno o dalla società di revisione dell'Emittente) da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

7.2. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve.

7.3. LIMITI ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Fatto salvo quanto previsto alla condizione "Operazioni Straordinarie Consentite" di cui al successivo articolo 8, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non cedere in tutto o in parte le quote detenute nel capitale sociale di Manutenzioni Aeronautiche S.r.l. ("**Manutenzioni**") e pari a 6.450.000 (seimilioni quattrocentocinquanta mila) quote, nonché in tutto o in parte le azioni detenute per il mezzo di Manutenzioni nel capitale sociale di Atitech S.p.A. ("**Atitech**") pari a

4.875.000 (quattromilionioctocetotantacinquemila) azioni (la "**Partecipazione Atitech**").

7.4. FLUSSI DI CASSA DELL'EMITTENTE

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna - ove le condizioni economiche finanziarie delle Società di cui l'Emittente detenga il Controllo (come di seguito definito) come approvate e risultanti dal bilancio consolidato dell'Emittente lo consentano – a votare nelle assemblee delle suddette società (per il caso di società indirettamente controllate a far sì che la società direttamente controllata voti) favorevolmente alla distribuzione di dividendi e, quindi, ad ottenere dalle stesse flussi di cassa per un ammontare pari almeno alle somme dovute agli Obbligazionisti a titolo di Interessi. Tali flussi di cassa saranno canalizzati da Meridie al pagamento degli Interessi stessi.

Ai fini della presente previsione, per "**Controllo**" si intende quanto previsto ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998.

ART. 8 – OPERAZIONI STRAORDINARIE CONSENTITE

L'Emittente potrà compiere le seguenti eventuali operazioni straordinarie secondo i criteri qui di seguito definiti:

1. Fusione tra Manutenzioni ed Atitech nonché tra l'Emittente e Manutenzioni (la "Fusione").

In caso di Fusione, il Rimborso Anticipato Obbligatorio non si applicherà qualora la partecipazione dell'Emittente al capitale sociale di Atitech (ovvero della diversa entità risultante dalla Fusione tra Manutenzioni ed Atitech) risulti pari o superiore al 51% dello stesso.

Il Rimborso Anticipato Obbligatorio si applicherà qualora, a seguito dell'operazione di Fusione, la partecipazione dell'Emittente al capitale sociale di Atitech (ovvero della diversa entità risultante dalla Fusione tra Manutenzioni ed Atitech) risulti inferiore al 51% del capitale sociale stesso.

2. Quotazione di Atitech presso qualsiasi mercato – regolamentato o non regolamentato – o sistema multilaterale di negoziazione mediante Offerta Pubblica di Vendita ("OPV"), Offerta Pubblica di Sottoscrizione ("OPS") ovvero Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione ("OPVS") e/o mediante *Private Placement* (la "Quotazione").

In caso di Quotazione, il Rimborso Anticipato Obbligatorio si applicherà esclusivamente nel caso in cui la Partecipazione Atitech, a seguito della Quotazione, risulti inferiore al

51% del capitale sociale di Atitech (“**Soglia Minima**”).

Fermo restando la detenzione della Soglia Minima, qualora la quotazione avvenga attraverso OPV e/o OPVS ed implichi una riduzione della Partecipazione Atitech, l’Emittente sarà tenuto ad un acquisto di Obbligazioni in termini proporzionali rispetto alla suddetta riduzione (“**Rimborso Anticipato per Quotazione**”) secondo la seguente formula:

$$R = [(Pt_1 - Pt_2) / Pt_1] * 2 * VE$$

dove:

R – corrisponde alla percentuale di partecipazioni nel capitale sociale di Atitech sulla base di cui calcolare il **Rimborso Anticipato per Quotazione**.

Pt₁ – Totale di partecipazioni detenute dall’Emittente in Atitech al 31 dicembre 2012 – corrisponde alla percentuale di partecipazioni detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech derivante dal prodotto tra il numero di quote detenute da Meridie in Manutenzioni Aeronautiche (pari al 92% del suo capitale sociale) ed il numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech (pari al 75% del suo capitale sociale). Pt₁ è, pertanto, pari al 69%, come risultante al 31 dicembre 2012.

Pt₂ – Totale di partecipazioni detenute dall’Emittente in Atitech dopo la Quotazione – corrisponde alla percentuale di partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech derivante dal prodotto tra il numero di quote detenute da Meridie in Manutenzioni Aeronautiche (pari al 92% del suo capitale sociale) ed il numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech post Quotazione. Si precisa che, in caso di OPVS, tale fattore sarà ottenuto sottraendo al numero di azioni detenute da Manutenzioni Aeronautiche in Atitech pre Quotazione le sole azioni Atitech che siano state oggetto di vendita nel contesto della Quotazione.

VE – è il valore nominale dei titoli in emissione.

Ossia: la quota percentuale di partecipazioni su cui calcolare il Rimborso Anticipato per Quotazione è pari alla partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech al 31 dicembre 2012, detratta della partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech dopo la Quotazione (che nel caso di OPVS sarà determinata sottraendo alla partecipazione detenuta da Meridie nel capitale sociale di Atitech al 31 dicembre 2012 esclusivamente la partecipazione in Atitech che sia stata oggetto di vendita), suddivisa per la partecipazione nel capitale sociale di Atitech detenuta da Meridie al 31 dicembre 2012, moltiplicata per 2 (due) e per il Valore Nominale delle Obbligazioni emesse.

ART. 9 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

ART. 10 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

ART. 11 – AGENTE DI CALCOLO

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente.

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

ART. 12 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto *infra* precisato;
2. sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
3. sulla proposta di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per l'intera durata del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Arianna SIM. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 14 — REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 15 — VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti l'eventuale rimborso anticipato, l'esercizio della Call Option o il

verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente rispetto a quanto previsto dagli "Obblighi dell'Emittente" di cui al precedente articolo 7 del presente Regolamento, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.meridieinvestimenti.com) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

4. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI

L'emissione delle Obbligazioni descritte nel presente Documento di Ammissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 24 ottobre 2013.

5. DATA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni sono emesse in data 12 novembre 2013.

6. EVENTUALI RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA LIBERA NEGOZIABILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni sono liberamente trasferibili.

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT, riservato solo agli Investitori Professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Pertanto, gli Obbligazionisti diversi dagli Investitori Professionali non avranno accesso a tale mercato con conseguente riduzione delle opportunità di disinvestimento dalle Obbligazioni.

7. PERIODO DELL'OFFERTA

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dai soli Investitori Professionali a partire dal 6 novembre 2013 al 8 novembre 2013 (il "**Periodo di Offerta**"), con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento delle Obbligazioni sottoscritte sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni//00), dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.meridieinvestimenti.it.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 8 novembre 2013, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le Obbligazioni saranno offerte sia ai soli Investitori Professionali.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte mediante presentazione, al Soggetto Incaricato del Collocamento, di apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente contenente, tra l'altro: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di soggetto diverso dalla persona fisica, denominazione/ragione sociale e sede legale; numero delle Obbligazioni che si intendono sottoscrivere; l'accettazione e l'obbligo ad osservare il Regolamento.

8. CRITERI DI RIPARTO

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate – in base al criterio cronologico di presentazione al Soggetto Incaricato del Collocamento dell'apposita scheda di adesione sopra menzionata - tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo delle Obbligazioni pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni//00); qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo massimo delle Obbligazioni, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata della sottoscrizione delle Obbligazioni.

9. IMPIEGO DEI PROVENTI

Il Prestito è finalizzato alla razionalizzazione ed efficientamento della gestione finanziaria dell'Emittente e al supporto dello sviluppo delle società partecipate.

10. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

10.1 MERCATO DI QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento ExtraMOT.

10.2 MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

La negoziazione dei titoli presso ExtraMOT PRO avverrà ai sensi del Regolamento ExtraMOT ed è riservata solo agli Investitori Professionali.